



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

## L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l'abrogazione di norme a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il Decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l'articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto l'articolo 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;

Visto il provvedimento del Ministero della Giustizia del 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - del 28 settembre 1999, n. 77, con il quale è stata disposta, tra gli altri, l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, al numero 83073, di CRISTILLI LUIGINA, nata a Genova il 13 maggio 1965, codice fiscale CRSLGN65E53D969J;

Riscontrato, a seguito di verifiche effettuate presso il Casellario Giudiziale, che ricorrono a carico dell'iscritto provvedimenti in materia penale, tra i quali in particolare *“20/06/2018 Sentenza della Corte di Appello di Genova irrevocabile il 14/05/2019”* che determina la sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti di iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 39/2010, e segnatamente del requisito di onorabilità individuato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), punto iii, del D.M. n. 145/2012;

Vista la nota MEF – RGS prot. 225133 trasmessa con PEC del 10 ottobre 2019, con la quale è stato comunicato all'iscritto l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del d.lgs. n. 39/2010 e che l'interessato non ha presentato le proprie osservazioni;

Vista la deliberazione della Commissione centrale per i revisori legali con la quale, nella riunione del 15 novembre 2019, esprime parere favorevole alla cancellazione dal Registro dei revisori legali di Cristilli Luigina;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla cancellazione di Cristilli Luigina dal Registro dei revisori legali, atteso che non risulta in possesso di un requisito soggettivo necessario per il mantenimento dell'abilitazione all'esercizio della revisione legale, e segnatamente del requisito di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010, come definito nell'articolo 3, comma 1, lettera c), punto iii, del D.M. n. 145/2012

#### DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, la cancellazione dal Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di CRISTILLI LUIGINA, nata a Genova il 13 maggio 1965, codice fiscale CRSLGN65E53D969J, ed in particolare:

- sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti di iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 39/2010, e segnatamente del requisito di onorabilità individuato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), punto iii, del D.M. n. 145/2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.